



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORDINANZA N. 22 del 17/04/2026

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 19 del 10/04/2026 con la quale, per motivi contingibili ed urgenti, veniva imposto il divieto assoluto di ogni forma di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale in c.da PADULA per scopi idropotabili e alimentari (incluso il lavaggio di alimenti e l'igiene orale);

VISTO la nota in data odierna di prot. n. 5345 dell'A.S.L. n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti con la quale si comunica la conformità alla normativa vigente dei valori di riferimento dell'acqua;

RILEVATO che l'art. 21quinquies L. n. 241/1990 consente all'amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;

RITENUTO doversi procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale in oggetto, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l'adozione provvedimento sindacale;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;

VISTI il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (*"Testo unico in materia di leggi sanitarie"*); il D.Lgs. n. 31/2001 (*"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"*); l'articolo 50, comma V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 7, comma 4 della L. 241/90;

ORDINA

- con efficacia immediata la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 19 del 10/04/2026 concernente il divieto assoluto di ogni forma di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale in c.da PADULA per scopi idropotabili e alimentari (incluso il lavaggio di alimenti e l'igiene orale).

DISPONE

che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.



IL SINDACO
(Simona CONTUCCI)